

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 647-C)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARTINELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 gennaio 1973*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1973*

*(V. Stampato n. 1512)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

---

**Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base dei decreti-legge  
2 ottobre 1972, n. 550, e 2 dicembre 1972, n. 728**

---

**Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1973**

---



ONOREVOLI SENATORI. — È negli auspici del vostro relatore che, con il disegno di legge in esame, si concluda la travagliata vicenda legislativa concernente la detassazione di taluni prodotti petroliferi, vicenda iniziata con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, ed i cui sviluppi sono troppo noti perchè vi si debba ulteriormente indugiare. Basterà richiamare la relazione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728 (Atto Senato 646-A), approvato da questo ramo del Parlamento nello scorso mese di gennaio e successivamente non accolto dalla Camera dei deputati.

Venendo in particolare al provvedimento in esame va preliminarmente ricordato che esso è emanato in ossequio al disposto dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore ordinario la potestà di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti-legge non convertiti.

Infatti l'accluso disegno di legge conferisce validità agli atti ed ai provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, n. 550 e 2 dicembre 1972, n. 728, non convertiti nei termini costituzionali, attribuendo altresì efficacia ai rapporti tributari conseguentemente insorti.

Indirizzando la nostra attenzione sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento — modifiche che costituiscono l'oggetto specifico del nostro esame — al relatore pare opportuno chiarire subito i motivi dell'apparente discrasia riscontrabile nel testo del disegno di legge fra l'articolo 1, privo di indicazione di copertura, e l'articolo 2 che, recando invece un onere di lire 11 miliardi, prevede le relative modalità di copertura.

Va in proposito notato che, per quanto riguarda l'articolo 1, non si è resa necessaria l'inserzione di una norma di copertura, giacchè la mancata conversione del decreto-

legge n. 550, lasciando inalterata, a tutto il 2 dicembre 1972, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi non ha formalmente determinato minori entrate che postulassero quindi una copertura; si è anzi pervenuti alla costituzione contabile di un residuo attivo, dell'importo di lire 22 miliardi, da iscriversi per il 1973 (per quote di detassazione dovute dai raffinatori di prodotti petroliferi, data, ripeto, la decadenza del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550), residuo che verrà estinto a seguito dell'approvazione del presente disegno di legge e compensato in sede di parificazione del consuntivo per il 1973 con un aumento di pari importo del disavanzo generale.

Diversa è invece la situazione determinata dal decreto-legge n. 728, giacchè, alla data del 31 dicembre 1972, le disposizioni da esso previste erano ancora in vigore (stante il termine di 60 giorni per la conversione) e quindi operanti le relative riduzioni d'imposta: da qui l'esigenza di una esplicita indicazione di copertura, come appunto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame.

L'ulteriore modifica introdotta dalla Camera dei deputati riguarda la soppressione, sempre all'articolo 2, dei riferimenti alle modalità tecniche di reperimento della copertura finanziaria, ritenendosi più congruo un sintetico rinvio ricettizio all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Il vostro relatore ritiene a questo punto esaurito il suo compito; conformemente al mandato ricevuto dalla Commissione finanze e tesoro, che ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 10 maggio, non gli rimane che sollecitare il consenso dell'Assemblea per la sua approvazione.

MARTINELLI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 maggio 1973

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime su di esso, a maggioranza, parere favorevole.

F.to: COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550**

## Art. 1.

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550.

## Art. 2.

All'onere di lire 22 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero mede-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, n. 550, e 2 dicembre 1972, n. 728**

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728.

All'onere recato dal precedente comma si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con la emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 11 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

simo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numero 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

*Identico.*